



**COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA**

*PROVINCIA DI MESSINA*

C.A.P. n° 98030

Tel. e Fax 095 925382

---

**REGOLAMENTO**  
per  
**l'Addizionale Comunale IRPF**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 11/04/2007

**Art.1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001, n° 3) dagli artt.52 e 59 D.Lgs. 446/97.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000, n° 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Stuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione della Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), istituita a norma dell'art. 48 comma 10 L. 27 dicembre 1997, n° 449, come modificato dall'art.1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n° 191 e dall'art. 6, comma 12 L.123/12/1999, n° 488 e come integralmente modificato dall'art.1 comma 142 della legge 296 del 27 dicembre 2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

**Art.2**  
**SOGGETTO ATTIVO**

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Santa Domenica Vittoria ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n° 360.

**Art.3**  
**SOGGETTI PASSIVI**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Santa Domenica Vittoria, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

**Art.4**  
**CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE**

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917, nel rispetto delle vigenti normative.

**ART.5**  
**L'ALiquOTA**

E' istituita per l'anno 2007 l'Addizionale Comunale IRPEF.

1. L'aliquota è fissata, per l'anno 2007, nella misura di 0,80 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale.
3. La deliberazione di cui al comma 2, ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, che dovrà avvenire non oltre il 20 gennaio dell'anno di riferimento.

4. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

Art. 6  
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente, le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 2 e 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n° 360.

Art.7  
ESENZIONI

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a €8.000,00.

Art.8  
SANZIONI E INTERESSI

In caso di omesso, insufficiente e tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471,472 e 473 /97 in materia di sanzionatorio amministrativo tributario, oltre gli interessi di legge.

Art.9  
EFFICACIA

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti
2. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, il 1° gennaio 2007.

Art.10  
NORME TRANSITORIE

Per l'anno 2007 il versamento dell'addizionale dovrà essere effettuato in un'unica soluzione a saldo unitamente al saldo sul reddito delle persone fisiche.